



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 febbraio 2008
(OR. fr)**

5468/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0241 (AVC)**

**ISR 4
MED 6**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari

PROTOCOLLO
DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI,
DA UNA PARTE, E LO STATO DI ISRAELE, DALL'ALTRA,
RIGUARDANTE UN ACCORDO QUADRO FRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LO STATO DI ISRAELE SUI PRINCIPI GENERALI
DELLA PARTECIPAZIONE DELLO STATO DI ISRAELE AI PROGRAMMI COMUNITARI

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata “Comunità”,

da una parte,

e

LO STATO DI ISRAELE, in appresso denominato "Israele",

dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 novembre 1995 Israele ha concluso un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra¹.
- (2) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto della proposta della Commissione relativa a una politica europea di vicinato e ha approvato le relative conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.
- (3) In numerose ulteriori occasioni il Consiglio ha adottato conclusioni favorevoli a tale politica.
- (4) Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno per l'approccio generale e globale esposto nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006 di consentire ai partner della politica europea di vicinato di partecipare alle agenzie e ai programmi della Comunità in funzione dei loro meriti e quando la base giuridica lo consente.
- (5) Israele ha manifestato il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi comunitari.

¹ GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

- (6) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di Israele a ciascun programma comunitario, tra cui il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, dovrebbero essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e Israele,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Israele può partecipare a tutti i programmi comunitari attuali e futuri aperti alla partecipazione di Israele a norma delle rispettive disposizioni di adozione.

ARTICOLO 2

Israele fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

ARTICOLO 3

I rappresentanti di Israele possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano Israele, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali Israele contribuisce finanziariamente.

ARTICOLO 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti di Israele si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

ARTICOLO 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di Israele a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario che da versare e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e le autorità competenti di Israele (protocollo d'intesa).

Qualora Israele chieda l'aiuto esterno della Comunità per partecipare a un determinato programma comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato¹, o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca ad Israele l'aiuto esterno della Comunità, le condizioni secondo le quali Israele beneficia dell'aiuto comunitario sono stabilite nell'ambito di un accordo finanziario.

¹ GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

ARTICOLO 6

Ciascun protocollo d'intesa stabilisce che, conformemente al regolamento finanziario della Comunità, il controllo finanziario e le verifiche contabili sono effettuati dalla Commissione, dall'OLAF e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e di verifiche contabili, di misure e sanzioni amministrative e di recupero che permettano di concedere alla Commissione, all'OLAF e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nella Comunità.

ARTICOLO 7

Il presente accordo quadro (in appresso denominato "accordo") è applicabile fintantoché rimane in vigore l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra.

Il presente protocollo è firmato e approvato dalla Comunità e da Israele in conformità delle rispettive procedure.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte. Il presente protocollo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

ARTICOLO 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente con scadenza triennale, entrambe le Parti contraenti possono riesaminare l'attuazione dell'accordo stesso sulla base dell'effettiva partecipazione di Israele a uno o più programmi comunitari.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio di Israele.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente attraverso i canali diplomatici l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie.

In attesa della sua entrata in vigore, le Parti contraenti decidono che, fatto salvo il completamento delle rispettive procedure interne, applicheranno in via provvisoria le disposizioni del presente protocollo a partire dalla data della firma, con riserva della sua conclusione successiva.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti contraenti.

Ciascuna versione linguistica fa ugualmente fede.

ARTICOLO 12

Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra.

Fatto a Bruxelles, addì

Per la Comunità europea

Per il governo di Israele